

Il giorno sette del mese di luglio dell'anno duemilaquattordici (07/07/2014) presso la sede della Confagricoltura Viterbo – Rieti, in Viterbo – Via Mantova n. 4,

#### TRA

- Confagricoltura Viterbo – Rieti rappresentata dal legale rappresentante pro - tempore sig. Chiarini Giuseppe Ferdinando assistito dal direttore Angelo Serafinelli;
- Federazione Provinciale Coldiretti Viterbo rappresentata dal legale rappresentante pro - tempore sig. Pacifici Mauro assistito dal direttore Andrea Renna;
- CIA Viterbo rappresentata dal legale rappresentante pro - tempore sig. Fabrizio Pini assistito dal direttore Petronio Coretti;

#### E

- FAI – CISL di Viterbo rappresentata dal segretario sig. Tomarelli Claudio;
- FLAI – CGIL di Viterbo rappresentata dal segretario sig. Venanzi Massimiliano;
- UILA – UIL territoriale Roma – Rieti - Viterbo rappresentata dal segretario sig. Biagioli Antonio;

#### **SI E' STIPULATO IL SEGUENTE ACCORDO**

con riferimento al C.P.L. per gli Operai Agricoli della Provincia di Viterbo attualmente in vigore - stipulato il 13 novembre 2012 - le parti, preso atto degli accordi della costituzione dell'Ente Bilaterale FIMAVLA – EBAT Viterbo, decidono di modificare l'articolo 46 del suddetto CPL come di seguito riportato;

#### Art.46

#### **Ente Bilaterale**

A titolo di contribuzione all'Ente Bilaterale FIMAVLA – EBAT Viterbo, i datori di lavoro ed i lavoratori agricoli e florovivaisti della provincia di Viterbo (operai a Tempo Indeterminato e a Tempo Determinato), nonché i compartecipanti familiari, sono tenuti al versamento - in solido - dell'1,40 per cento (uno e quaranta per cento) da calcolarsi sulla retribuzione imponibile ai fini dei contributi obbligatori.

La predetta percentuale dell'1,40% è così suddivisa:

- lo 0,80% a favore del “Contributo Contrattuale Provinciale” di pertinenza degli Organismi Sindacali firmatari del C.P.L., di cui lo 0,40% a carico del datore di lavoro e lo 0,40% a carico del lavoratore;
- lo 0,60% a favore dell'EBAT di cui:
- lo 0,40% per le prestazioni di integrazione degli eventi di malattia ed infortunio di cui lo 0,27 a carico del datore di lavoro e lo 0,13% a carico del lavoratore;
- lo 0,20% per le restanti attività dell'EBAT di cui lo 0,10% a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico del lavoratore.

La riscossione degli importi relativi all'applicazione dell'1,40% è effettuata dal Fondo attraverso un Ente esattore, il quale ne ripartirà le quote attribuendole come sopra.

La responsabilità del versamento dell'intero importo è posta a carico del datore di lavoro avendo il medesimo l'obbligo di effettuare le relative trattenute al lavoratore.

Le modalità di riscossione, la misura ed i tipi di integrazione, come pure le norme per la gestione dell'Ente, sono stabiliti con appositi regolamenti che costituiscono parte integrante del Contratto Provinciale di Lavoro.

Ogni accordo tra le parti (datore di lavoro e lavoratore) teso ad eludere lo spirito e la lettera della presente norma deve intendersi nullo a tutti gli effetti.

Le prestazioni previste dagli articoli 7, 8, 62 e 65 del vigente CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti rappresentano un diritto contrattuale di ogni lavoratore, il quale matura perciò - esclusivamente nei confronti dell'azienda che non aderisca al sistema della bilateralità e non versi la relativa contribuzione - il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa stessa di prestazioni equivalenti.

L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.

Il datore di lavoro che omette di versare la contribuzione al FIMAVLA/EBAT Viterbo, a decorrere dal 1° luglio 2014 è tenuto, fermo restando l'obbligo di corrispondere al lavoratore prestazioni equivalenti, ad erogare al medesimo lavoratore una quota aggiuntiva di retribuzione - esclusa dalla base di calcolo del TFR - pari a 13,00 euro mensili, equivalenti a euro 0,50 giornalieri.

Quanto sopra in aggiunta a quanto previsto all'art. 49, par. "Welfare Contrattuale", penultimo periodo, del vigente CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti.

Il presente accordo esplica la sua efficacia a partire dal 1° luglio 2014 e fino alla scadenza del vigente CPL.

Le parti, annualmente in occasione della presentazione del conto consuntivo dell'EBAT, si incontreranno per una verifica sull'andamento dell'Ente e per la definizione di eventuali ulteriori adeguamenti da apportare per il riequilibrio fra entrate contributive e spese per prestazioni.

Confagricoltura Viterbo – Rieti \_\_\_\_\_

Federazione Provinciale Coldiretti Viterbo \_\_\_\_\_

CIA Viterbo \_\_\_\_\_

FAI – CISL Viterbo \_\_\_\_\_

FLAI – CGIL Viterbo \_\_\_\_\_

UILA – UIL territoriale Roma – Rieti – Viterbo \_\_\_\_\_